



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

relativo alla

**Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco CIG 5443683D4F.**

**PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI  
VIGILANZA ARMATA DA PRESTARSI PRESSO LA SEDE  
DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**CIG 5443683D4F**



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio

Contratto Rep. n. \_\_/201\_

**OGGETTO: Servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.**

Stipula: \_\_/\_\_/\_\_

Decorrenza: 12 febbraio 2014

Scadenza: 11 febbraio 2019

## INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici	P. 7
Art. 2 – Oggetto del Contratto	P. 7
Art. 3 – Modalità generali di esecuzione del servizio	P. 8
Art. 4 – Modalità particolari di esecuzione del servizio	P. 9
Art. 5 – Responsabili Coordinatori	P. 10
Art. 6 - Titolari e sostituzioni	P. 11
Art. 7 – Modifiche ed integrazioni	P. 12
Art. 8 - Comunicazioni e segnalazioni	P. 12
Art. 9 - Obblighi in caso di emergenza	P. 12
Art. 10 – Controlli	P. 13
Art. 11 – Corrispettivi	P. 13
Art. 12 – Fatturazione e modalità di pagamento	P. 14
Art. 13 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa	P. 16
Art. 14 – Cauzione	P. 16
Art. 15 – Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Subappalto	P. 17
Art. 16 – Penali	P. 17
Art. 17 – Sicurezza sul luogo di lavoro	P. 19
Art. 18 – Obblighi nei confronti del personale dipendente	P. 19
Art. 19 – Durata del Contratto	P. 20
Art. 20 – Recesso e risoluzione del Contratto	P. 20
Art. 21 - Obbligo di Segretezza e conflitto d’interessi	P. 23
Art. 22 – Disposizioni antimafia	P. 23
Art. 23 – Trattamento e protezione dei dati personali	P. 24
Art. 24 – Foro competente	P. 25
Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali	P. 25



**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI**

**Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio**

REP. N. \_\_/201\_\_

° ° ° °

L'anno 201\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, Dott. \_\_\_\_\_, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. del 3 agosto 2012, prot. n. STDG 1547P/2012, sono presenti i signori:

**Prof. PANI Luca**, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282 in data 8/11/2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011;

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e per la carica legale rappresentante di \_\_\_\_\_.

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DA PRESTARSI PRESSO  
LA SEDE DELL'AIFA**

**TRA**

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona Prof. Luca PANI, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale

rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente Contratto, in Roma, Via del Tritone n 181;

E

la \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, il "*Fornitore contraente*"), con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, titolare dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di vigilanza privata su Roma e provincia Prot. n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, avente validità per tutta la durata del contratto; nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e, per la carica, legale rappresentante del Fornitore contraente, elettivamente domiciliata ai fini del presente *Contratto* in \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente *Contratto*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente*, indica \_\_\_\_\_, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco **CIG 5443683D4F**, e contraente del presente *Contratto*;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o il *Fornitore contraente*;
- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e il *Fornitore contraente*;
- *Servizi*, indica i servizi di vigilanza armata prestati dal *Fornitore contraente*, quale complesso di attività necessarie a garantire la sicurezza interna ed esterna della sede dell'*AIFA* come descritti al successivo articolo 2;
- *G.P.G.* indica le Guardie Particolari Giurate, incaricate di effettuare i *Servizi*;
- *Sede*, indica la sede dell'*AIFA* in Roma, via del Tritone n. 181 – 00187;



- *Lettera d'invito*, indica la lettera prot. AIFA n. AA-121042/P del 19/11/2013, con la quale l'AIFA mediante Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale ha invitato gli operatori economici interessati a presentare le offerte nell'ambito della Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco CIG S443683D4F (Allegato n. 1 al presente Contratto);
  - *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che il *Fornitore contraente* dovrà espletare nel periodo di vigenza del presente Contratto (Allegato n. 2 al presente Contratto);
  - *Offerta economica*, indica l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto (Allegato n. 3 al presente Contratto);
- b) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/2013, ha indetto una procedura di gara semplificata, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"), avviata con *Lettera di invito* AIFA n. AA-121042/P del 19/11/2013, per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per un importo massimo complessivo a base d'asta di € 1.400.000,00= (unmilionequattrocentomila/00), oltre IVA, da intendersi quale corrispettivo massimo;
- c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data \_\_/\_\_/\_\_, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data \_\_/\_\_/\_\_ sul sito web istituzionale dell'AIFA;
- d) Il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nella *Lettera di invito* per l'ammissione alla gara;
- tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1

### Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Lettera di invito*, *Capitolato Tecnico*, *Offerta economica*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2 e 3;
3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.
4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.lgs. n. 163/2006 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.
4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'*AIFA* e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## Art. 2

### Oggetto del Contratto

1. Il servizio di vigilanza armata oggetto del presente contratto, consiste in una serie di attività come in appresso sinteticamente descritte:  
  
Vigilanza armata all'ingresso dello stabile, Gestione passi di accesso (badge), Assistenza al "Servizio Notifiche", Giro di ispezione, Attività complementari connesse alla vigilanza, Custodia chiavi dei locali, Sistema di rilevazione presenze, Gestione Impianti/Apparecchiature elettroniche di controllo.
2. Tali attività, dettagliatamente indicate nel *Capitolato Tecnico*, sono svolte a cura di Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), secondo le condizioni e le modalità previste nel

*Capitolato Tecnico*, salvo l'adeguamento di orari e termini di servizio indicati nel presente *Contratto* o successivamente modificati a richiesta dell'AIFA.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore contraente*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.
4. Salvo altro offerto dall'Aggiudicatario in fase di gara nella propria Offerta Tecnica.

### Art. 3

#### Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.
2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.
3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.
4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.
5. Nel caso in cui il *Fornitore contraente* non conformi la propria attività a quanto indicato nei precedenti commi, l'AIFA si riserva il diritto di risolvere il *Contratto* per fatto o colpa del *Fornitore contraente*, salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.
6. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il

mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

#### Art. 4

##### Modalità particolari di esecuzione del servizio

1. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'AIFA e attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*.
2. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* presso la *Sede* dell'AIFA.
3. Il *Fornitore contraente* è tenuto ad assicurare l'esecuzione dei *Servizi* dal lunedì al venerdì negli orari di seguito indicati, esclusi i giorni festivi, con l'impiego del numero di Guardie Particolari Giurate (G.P.G.) e per il numero di ore di servizio riportato nella seguente tabella:

giorno			
	Servizio/Turno	Totale ore giornaliere	G.P.G.
dal lunedì al venerdì			
	<b>Portineria/Ufficio Passi</b> 07.00/15.00	8	1
	<b>Portineria/Ufficio Passi</b> 13.30/22.00	8,30	1
	<b>Portineria/Ufficio Passi 1</b> 08.30/18.30	10	1
	<b>Portineria/Ufficio Passi 1</b> 08.00/17.00	9	2
giovedì	<b>Assistenza Servizio Notifica</b> 08.00/14.00	6	2

In ogni caso, per esigenze operative, gli orari di lavoro e il numero del personale addetto potranno subire variazioni; per dette variazioni il *Fornitore contraente* dovrà sempre assicurare l'esecuzione dei *Servizi*, anche per l'intero orario giornaliero (24 ore), dietro richiesta inviata per iscritto dell'*AIFA* con un preavviso di 24 ore.

4. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare i *Servizi* con personale alle proprie dirette dipendenze ed idoneo, per professionalità e numero, al loro svolgimento.
5. Il *Fornitore contraente* si impegna a garantire la scrupolosa osservanza, da parte del personale addetto, delle disposizioni impartite dall'*AIFA* ed il mantenimento del decoro e della disciplina sul luogo di lavoro.
6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio dell'*AIFA*, concordando ogni specifica attività con il Responsabile Coordinatore nominato dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 5**

##### **Responsabili Coordinatori**

1. *AIFA* nomina quale proprio Responsabile Coordinatore, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione dei *Servizi*, il Sig. \_\_\_\_\_.
2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile Coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_.
3. Il predetto Responsabile nominato dal *Fornitore contraente*, individuato tra le *G.P.G.* comandate presso l'*AIFA* con mansioni di Capoposto e relativo livello, dovrà svolgere i seguenti compiti:
  - operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*;
  - predisporre ed aggiornare il registro degli orari di svolgimento dei *Servizi* con i nomi delle *G.P.G.* impiegate per ciascuna fascia oraria;
  - fornire all'*AIFA* un report con cadenza settimanale per evidenziare le problematiche riscontrate, gli eventuali guasti ai sistemi di sicurezza e/o agli impianti, i tentativi di intrusione, ecc., indicando le criticità emerse nella fornitura dei *Servizi* e proporre soluzioni e procedure atti a risolverle;
  - istruire tutte le *G.P.G.* sulle procedure di sicurezza e sull'ubicazione delle dotazioni di sicurezza presenti nella *Sede* dell'*AIFA*;

- conoscere approfonditamente i luoghi da sorvegliare ed essere informato circa gli interventi di prima necessità da effettuare in caso di guasti, incendi e calamità varie.
4. Le disposizioni contenute nel presente *Contratto* relative all'espletamento dei *Servizi* potranno essere modificate esclusivamente su richiesta scritta del Responsabile Coordinatore nominato dall'*AIFA*. In caso di emergenza, tale richiesta potrà essere avanzata dal suddetto Responsabile anche verbalmente, a condizione che sia seguita, entro il giorno successivo, da una comunicazione scritta.

## **Art. 6**

### **Titolari e sostituzioni**

1. All'atto della stipula del presente *Contratto*, l'*AIFA* valuterà le candidature proposte per:
  - le *G.P.G.* incaricate di svolgere il servizio di Assistenza al "Servizio Notifiche" (minimo due) nonché i loro "sostituti" (minimo due) che potranno essere utilizzati nei giorni di effettiva necessità;
  - le *G.P.G.* incaricate di svolgere i restanti Servizi di cui all'art. 2, comma 1, in qualità di "titolari" (minimo cinque) e i loro "sostituti" (minimo tre).
2. L'*AIFA* si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del *Contratto*, di escludere le unità di personale eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva sostituzione. Presso la *Sede* dell'*AIFA*, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate ai sensi del comma che precede.
3. Le *G.P.G.* assegnate ai *Servizi* non potranno essere destinate dal *Fornitore contraente* ad altri servizi senza previo assenso dell'*AIFA*, che potrà in qualsiasi momento richiederne la rimozione e la sostituzione entro sette (7) giorni.
4. Per il tempo in cui le *G.P.G.* "titolari" svolgeranno servizio presso l'*AIFA*, saranno assoggettate al sistema 5 + 2, con riposo settimanale nelle giornate di sabato e domenica.
5. Il Responsabile Coordinatore nominato dal *Fornitore contraente* concorderà con l'*AIFA* il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'*AIFA*.

## Art. 7

### Modifiche ed integrazioni

1. Tutte le modifiche dei termini di esecuzione dei *Servizi* dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dall'*AIFA*.
2. L'*AIFA*, in presenza di circostanze ed eventi imprevisi e/o eccezionali, si riserva la facoltà di concordare con il *Fornitore contraente* eventuali modifiche e/o integrazioni in corso d'opera alle attività richieste, che potranno anche riguardare servizi diversi rispetto a quelli descritti nel *Capitolato Tecnico*, in considerazione di particolari esigenze. In tale evenienza, le *Parti* definiranno di comune accordo l'impegno necessario per attuare dette variazioni e/o integrazioni, comunque disciplinate ai sensi del presente *Contratto*.

## Art. 8

### Comunicazioni e segnalazioni

1. Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.
2. Il Responsabile Coordinatore AIFA di cui al precedente art. 5 gestirà e coordinerà la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

## Art. 9

### Obblighi in caso di emergenza

1. In caso di emergenza (es. incendio), il personale addetto alla vigilanza dovrà svolgere tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza delle persone e delle cose presenti nella *Sede*, quale, a titolo meramente indicativo, la chiamata degli addetti alle emergenze/antincendio dell'*AIFA*.
2. Qualora, a giudizio del personale addetto alla vigilanza, l'intervento degli addetti alle emergenze/antincendio dell'*AIFA* non garantiscano adeguata sicurezza, il medesimo dovrà tempestivamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti (V.V.F., Pubblica Sicurezza, Centrale operativa per le emergenze sanitarie - 118 e simili).
3. In ogni situazione di emergenza, fermo restando l'obbligo di chiamata di cui al comma precedente, dovrà essere contestualmente informato il Responsabile del Coordinamento nominato dall'*AIFA*.

## Art. 10

### Controlli

1. L'AIFA si riserva la facoltà di valutare, con periodicità semestrale, l'esecuzione dei *Servizi*, includendo in tale verifica una valutazione dell'operato di tutti gli agenti incaricati G.P.G..
2. In particolare, la verifica di cui al comma che precede sarà volta a constatare che i *Servizi* vengano svolti in conformità a quanto indicato.
3. In caso di esito negativo della verifica, il *Fornitore contraente* dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'eliminazione delle irregolarità eventualmente riscontrate nel minor tempo possibile. In caso di secondo esito negativo della verifica, l'AIFA provvederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
4. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, l'AIFA potrà risolvere il *Contratto*, fermo il diritto della stessa al risarcimento degli ulteriori danni.

## Art. 11

### Corrispettivi

1. Le *Parti* si danno atto che, per l'espletamento dei *Servizi* di cui al precedente art. 2, verrà riconosciuto al *Fornitore contraente* nel corso di validità del presente *Contratto* un corrispettivo massimo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/00), oltre IVA.
2. L'AIFA non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo per la durata di validità del presente *Contratto* in quanto le prestazioni rese verranno remunerate a consuntivo mensile al prezzo orario offerto in fase di aggiudicazione.  
In particolare il corrispettivo mensile spettante al *Fornitore contraente* sarà determinato dal prodotto aritmetico fra il **prezzo orario del servizio** (ora/uomo), così come risultante dall'Offerta economica presentata dal *Fornitore contraente*, per il numero delle ore effettivamente prestate da tutte le G.P.G. fornite.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni onere e spesa per i *Servizi* di cui al precedente art. 2 – ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:
  - oneri sostenuti a titolo di remunerazione ad es. di straordinari e/o festività per l'esecuzione dei *Servizi* oltre l'orario e/o le giornate come indicate al precedente art. 4, ove espressamente richiesto,
  - oneri relativi agli spostamenti del personale;



- spese per l'acquisto delle uniformi o, a scelta dell'AIFA, delle divise in borghese (completo giacca e pantaloni colore grigio scuro, con cravatta obbligatoria in tinta) per le *G.P.G.*;
  - costi di formazione ed istruzione delle *G.P.G.*, in particolare circa le aree da controllare e le azioni da promuovere nei casi di emergenza;
  - qualunque altra attività necessaria per il buon esito dei *Servizi*.
4. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.
  5. L'AIFA si riserva il diritto di chiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni oggetto del presente *Contratto*.
  6. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 30 (trenta) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

## Art. 12

### Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 11 sarà effettuato con cadenza mensile posticipata, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell'AIFA
2. Le singole fatture dovranno riportare, in separato allegato, i seguenti dati: nominativo di ciascuna *G.P.G.* utilizzata nel mese di fatturazione, quantitativo delle ore effettivamente prestate da ogni singola *G.P.G.*, tariffa: prezzo orario del servizio (ora/uomo) così come risultante dall'Offerta economica presentata dal *Fornitore contraente*.
3. Le singole fatture dovranno riportare il seguente numero di **CIG 5443683D4F** e dovranno essere intestate e inviate a: Agenzia Italiana del Farmaco, Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio - Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma, C.F. n. 97345810580. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e intestato al *Fornitore contraente*:

IBAN:



9. In caso di applicazione di penali, di cui al successivo art. 16, sarà facoltà dell'*AIFA* compensare – nel rispetto della normativa fiscale – il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida o di azione legale.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, l'*AIFA* riconoscerà gli interessi di mora in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
11. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

### **Art. 13**

#### **Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.
3. Il *Fornitore contraente* dichiara di essere in possesso di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT), che possano conseguire allo svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, di cui si allega copia (Allegato n. 4). Pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, la validità di detta polizza deve essere rinnovata a cura del *Fornitore contraente* sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto*.
1. Resta ferma l'intera responsabilità del Il *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 14 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

## **Art. 14**

### **Cauzione**

1. La cauzione allegata al *Contratto* con il numero 5 viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e verrà svincolata al termine del *Contratto*, previa verifica dell'esatto adempimento da parte del *Fornitore contraente* di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'*AIFA*.

## **Art. 15**

### **Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Subappalto**

1. E' fatto divieto al *Fornitore contraente* di cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, ad altre imprese il presente *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.
3. E' fatto divieto al *Fornitore contraente* di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal *Contratto*, nonché di conferire procure all'incasso.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 14 a titolo di penale e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
5. Il subappalto è consentito solo ove dichiarato dal *Fornitore contraente* negli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

## **Art. 16**

### **Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e

nel *Capitolato Tecnico*, le irregolarità o inadempienze accertate saranno riferite al Responsabile coordinatore del *Fornitore contraente* affinché provveda senza indugio alla loro risoluzione. In caso di perdurante inadempienza, sarà applicata ad insindacabile giudizio dell'*AIFA* una penale variabile dall'1% (un per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto per il mese precedente a quello in cui l'inadempienza sia stata accertata.

Nella determinazione dell'importo della penale di cui al presente comma si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento dei *Servizi* e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

2. Qualora nel corso di esecuzione del *Contratto*, l'*AIFA* accerti che il numero di *G.P.G.* in servizio presenti con continuità nella *Sede* sia inferiore a quello stabilito dal *Capitolato Tecnico* e l'inadempienza non sia immediatamente sanata, verranno applicate le seguenti penalità giornaliere: per ciascun turno, €300,00 (trecento/00) per il primo addetto mancante ed €600,00 (seicento/00) per ogni addetto mancante oltre il primo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati al *Fornitore contraente*, che dovrà comunicare in forma scritta all'*AIFA* le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'*AIFA* o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'*AIFA* stessa procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 14, senza necessità di diffida o di azione legale.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## Art. 17

### Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Il *Fornitore contraente* garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di durata del *Contratto*. Il *Fornitore contraente* garantisce altresì che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il *Fornitore contraente* si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del *Contratto* in quanto applicabili.

## Art. 18

### Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.
2. Il *Fornitore contraente* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato.
3. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'*AIFA*, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al *Fornitore contraente* delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.

5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispektorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi il *Fornitore contraente* non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

## Art. 19

### Durata del Contratto

1. Il *Contratto* avrà la durata di cinque anni, decorrenti dal 12 febbraio 2014 con termine all'11 febbraio 2019 e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. A far data dalla scadenza del presente *Contratto*, ovvero dalla risoluzione o scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa, il *Fornitore contraente*, si impegna ad affiancare, con proprio personale, gli eventuali soggetti terzi designati dall'*AIFA*, all'esito delle procedure di aggiudicazione previste per legge, per l'espletamento degli stessi *Servizi* oggetto del presente *Contratto*.  
Le *Parti* convengono che l'affiancamento di cui al presente comma, il cui corrispettivo è già compreso nell'importo di cui all'art. 11, comma 1, dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni.
3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore contraente* l'estensione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.
4. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

## Art. 20

### Recesso e risoluzione del Contratto

1. Resta inteso che l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'AIFA stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.

In tale ipotesi il *Fornitore contraente* avrà diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza di cui al precedente art. 19, ma non per le attività espletate in data successiva; il *Fornitore contraente* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo nei confronti dell'AIFA.

2. L'AIFA può recedere dal presente *Contratto* anche in caso di inadempimento da parte del *Fornitore contraente* agli obblighi contrattuali; in tal caso l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, volta a chiedere la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA presso il domicilio eletto del *Fornitore contraente*, il quale è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa lettera.

In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'AIFA avrà facoltà di interrompere *ipso iure* il *Contratto*, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A/R al domicilio eletto del *Fornitore contraente*, nonché di procedere all'esecuzione in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Il *Fornitore contraente* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività >Affari Amministrativi >Codice disciplina dipendenti pubblici - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, il *Fornitore contraente* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio



dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al *Fornitore contraente* il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

4. L'AIFA avrà in ogni caso facoltà, previa comunicazione scritta al *Fornitore contraente*, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento della cauzione e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente*, salva l'applicazione di penali, anche nelle seguenti ipotesi:
  - i) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
  - ii) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
  - iii) in caso di fallimento del *Fornitore contraente*, in tal caso il *Contratto* si interrompe dal giorno della notifica dello stesso e la liquidazione dei crediti del *Fornitore contraente* avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
  - iv) nei casi di cui al successivo art. 22 (disposizioni antimafia);
  - v) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
  - vi) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità;
  - vii) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente.
5. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

## Art. 21

### Obbligo di segretezza e conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, a non divulgare informazioni inerenti l'*AIFA* di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.
2. Il *Fornitore contraente*, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della Legge n. 413/1991, si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.
3. Il *Fornitore contraente* prende atto di quanto stabilito dal D.L. n. 819/1976, convertito nella Legge n. 60/1976, dall'art. 5 della Legge n. 412/1977, dall'art. 7, comma 3 del D.L. n. 688/1982, convertito nella Legge n. 873/1982, dall'art. 30 del D.L. n. 533/1987, e dall'art. 6 della Legge n. 66/1988. Pertanto, il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare tutte le *G.P.G.*, i propri dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al *Contratto*, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia.
4. Il *Fornitore contraente* dovrà, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate.
5. Le *Parti* adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare conflitti di interesse, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del presente *Contratto*. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti per porvi rimedio.

## Art. 22

### Disposizioni antimafia

1. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'affidamento dei *Servizi* oggetto del *Contratto* è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il *Fornitore contraente* garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o

divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a comunicare immediatamente all'*AIFA*, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto*:
  - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del *Contratto*, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del *Fornitore contraente* stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
  - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del *Contratto* con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
  - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del *Contratto*.
3. Il *Fornitore contraente*, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di durata del *Contratto* venissero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il *Contratto* stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'*AIFA* di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 23**

#### **Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:
  - a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luca Pani;
  - b) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* sono limitati alle generalità dei dipendenti *AIFA* e dei visitatori che accedono legittimamente ai locali dell'*AIFA*, al solo scopo di dare corretta esecuzione alle obbligazioni del presente *Contratto*;

- c) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile esterno al trattamento dei dati", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione allegato n. 7;
- d) Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "incaricato al trattamento";
- e) in qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 24**

##### **Foro competente**

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente *Contratto* sarà competente il Foro di Roma.

#### **Art. 25**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'*AIFA*.
2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per l'**Agenzia Italiana del Farmaco**

Il Direttore Generale

Per

\_\_\_\_\_   
 Il legale rappresentante

Luca PANI

sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante

Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il *Fornitore contraente* dichiara di aver letto, di conoscere ed espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e le condizioni contrattuali sopra trascritte e, in particolare, quelle di seguito elencate:

- Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici
- Art. 2 – Oggetto del Contratto
- Art. 3 – Modalità generali di esecuzione del servizio
- Art. 4 – Modalità particolari di esecuzione del servizio
- Art. 5 – Responsabili Coordinatori
- Art. 6 - Titolari e sostituzioni
- Art. 7 – Modifiche ed integrazioni
- Art. 8 - Comunicazioni e segnalazioni
- Art. 9 - Obblighi in caso di emergenza
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 – Corrispettivi
- Art. 12 – Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 13 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa



Art. 14 – Cauzione

Art. 15 – Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Subappalto

Art. 16 – Penali

Art. 17 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 18 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

Art. 19 – Durata del Contratto

Art. 20 – Recesso e risoluzione del Contratto

Art. 21 - Obbligo di Segretezza e conflitto d'interessi

Art. 22 – Disposizioni antimafia

Art. 23 – Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 24 – Foro competente

Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Per \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante

sig. \_\_\_\_\_

**Allegati al Contratto:**

- 1) Lettera di invito;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Offerta Economica;
- 4) Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT);
- 5) Cauzione definitiva;
- 6) Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati.